



& **Diritto Avanzato**

Deposito di un documento con la comparsa conclusionale: l'intenzionale violazione delle preclusioni processuali è illecito disciplinare

L'intenzionale violazione delle preclusioni processuali, finalizzata a ledere il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, costituisce comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza, sanzionabile con applicazione analogica dell'art. 50 cdf che disciplina il "Dovere di verità" (Nel caso di specie, l'avvocato aveva depositato in giudizio un documento solo con la comparsa conclusionale, ammettendo che la tardiva produzione documentale non era dovuta a negligenza, bensì quale vero e proprio "stratagemma per impattare ed attirare l'attenzione del giudice in modo dirompente ai fini del giudizio" in quanto tesa a "provare la falsità dei testi di controparte". In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre).

[massima ufficiale]

**Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Vannucci),
sentenza n. 188 del 19 dicembre 2019 (pubbl. 25.8.2020)**

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con studio in [OMISSIS], avverso la decisione in data 7/11/13, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi sei ;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Vito Vannucci;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso con riduzione della sanzione;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il procedimento disciplinare trae origine dalla nota 29.8.11 inviata al COA di Roma dal Tribunale di Tivoli – Sezione Distaccata di Palestrina (dr.ssa [OMISSIS]). Con tale nota veniva inviato il fascicolo relativo al procedimento definito con la sentenza n.326/2011 e si evidenziava una condotta potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare da parte dell'avv. [RICORRENTE], difensore della sig.ra [TIZIA] [AAA], parte attrice nel giudizio intrapreso nei confronti del fratello [CAIO] [AAA] per lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dal decesso del padre (avvenuto nel giugno '97).

La sentenza citata accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto di usucapione di un fabbricato e di un terreno.

La nota evidenziava che solo nella comparsa conclusionale la parte attrice citava la (e riportava stralci di una) scrittura privata 5.10.99 con la quale i due fratelli avrebbero riconosciuto come compresi nell'asse ereditario – e, quindi, oggetto di divisione, anche gli immobili di cui il [AAA] [CAIO] aveva chiesto, ed ottenuto, l'usucapione.

La nota del Tribunale rilevava altresì: A) che la scrittura privata non risultava presente nel fascicolo; B) che risultava una modifica nell'elencazione dei documenti di cui al fascicolo di parte. Infatti: né l'elenco in calce all'atto di citazione, né la memoria ex art.183 c.p.c. contenevano menzione della scrittura privata 5.10.1999.

A seguito di tale nota il COA Roma eseguiva attività istruttoria preliminare attraverso la quale l'avv. [RICORRENTE], sia con deduzioni scritte che in sede di audizione personale: confermava i fatti, spiegando di non aver potuto produrre la scrittura nei termini a causa del ritardo con cui la cliente l'aveva a lui fornita, di aver agito in stato di necessità e urgenza spinto dalla esigenza di tutelare il diritto della sig.ra [AAA] e, pertanto, di ritenere doverosa la produzione del doc.; ammetteva l'inserimento postumo del documento nell'indice dei documenti del fascicolo; riferiva della denuncia presentata dalla sig.ra [OMISSIS] per il trafugamento del documento dal fascicolo. Il COA Roma in data 24.1.2013 apriva il procedimento disciplinare con il seguente capo di incolpazione:

“A) Per aver l'avv. [RICORRENTE], anche per sua stessa ammissione, depositato ed inserito nel procedimento [AAA] [TIZIA] contro [AAA] [CAIO] avanti al Tribunale Ordinario di Tivoli, Sezione Distaccata di Palestrina, fuori termine, con memoria ex art.183 la scrittura privata del 6 ottobre 1999, atto indispensabile ai fini del decidere.

B) Per aver l'avv. [RICORRENTE] modificato elencazione dei documenti (in particolare la voce n.6 dell'indice recante il timbro della cancelleria 11 agosto 2008) avvenuta successivamente all'iscrizione della causa sul ruolo introducendo la voce “scrittura privata 5 ottobre 1999”.

Violava in tal modo gli artt.6, 7, 10 e 12 del Codice Deontologico Forense.

In Roma, dal 2 agosto 2011".

Nel procedimento così instaurato l'avv. [RICORRENTE] confermava i fatti ed affermava (nella memoria 24.10.2013):

"la tardiva produzione documentale "non dovuta a ... negligenza, ma per amnesia della ... cliente" e che la tardiva allegazione nell'indice degli atti e documenti era avvenuta, poiché "lo scopo dello stratagemma era quello di impattare ed attirare l'attenzione del giudice" e lo scopo sarebbe stato raggiunto al punto che il documento è stato qualificato "come dirompente" ai fini del giudizio dallo stesso magistrato giudicante.

Infine, l'incolpato ha chiarito di avere agito "nell'esclusivo interesse della... cliente al fine di sottrarla ad una ingiusta soccombenza nel giudizio ed al perpetuarsi di una situazione decennale di ingiuste angherie da parte del fratello".

Il COA, all'esito del procedimento, riteneva sussistente la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] e gli irrogava la sanzione della sospensione per mesi sei .

Il COA motivava tale decisione rilevando che i fatti oggetto dei capi di incolpazione erano stati accertati in sede istruttoria (anche attraverso la conferma degli stessi da parte dell'avv. [RICORRENTE]) e valutando gli addebiti di particolare gravità atteso che la condotta era risultata volontaria ed espressamente rivolta ad ingannare la controparte ed il Giudice.

L'avv. [RICORRENTE] ha ritualmente impugnato tale decisione con il ricorso introduttivo del presente procedimento con il quale ha chiesto: in via principale, l'annullamento della decisione del COA di Roma; in subordine la riduzione della sanzione.

Il ricorrente, a fondamento di tali richieste ha dedotto:

- a. il carattere non decisivo della scrittura privata 5.10.1999;
- b. la prevalenza del suo obbligo di difesa del cliente (a suo dire) sancita anche dal Codice Deontologico Europeo;
- c. la necessità di soccorrere la cliente, vittima di soprusi;
- d. il fatto che la produzione tardiva del documento (a suo dire) non sarebbe stata diretta a sovvertire l'esito del processo, ma solo a provare la falsità dei testi di controparte, con la conseguenza che la stessa doveva ritenersi necessaria per evitare il reato di falsa testimonianza.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento parziale nei limiti, e per i motivi, che seguono.

Come giustamente si legge nella decisione impugnata, la condotta oggetto dei capi di incolpazione può dirsi certamente provata, atteso anche che la stessa è stata confermata dall'avv. [RICORRENTE] sia in sede di accertamenti predibattimentali, sia nel corso del procedimento avanti al COA di Roma, sia, infine, nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

Ciò posto, rileva il Collegio che le motivazioni della decisione impugnata danno correttamente atto della responsabilità del ricorrente.

In particolare risulta condivisibile la considerazione secondo la quale "appare evidente e documentato che la condotta descritta deve ritenersi violativa dei precetti e dei valori che la disciplina legislativa e deontologica intendono massimamente preservare: la correttezza e la diligenza dell'operato del difensore all'interno del processo che impedisce nel modo più assoluto il ricorso a stratagemmi e condotte dolosamente finalizzate a minare i principi di parità processuale tra le parti e ad ingannare lo stesso giudicante per indurlo ad assumere provvedimenti in contrasto con quanto legittimamente emerso in sede processuale e coincidenti con un astratto ideale di giustizia sostanziale di una parte o del suo difensore".

Infatti, come più volte evidenziato, "il dovere di fedeltà nei confronti del cliente e quello di difesa impongono all'avvocato un impegno totale a favore della parte assistita, ma l'ampiezza di tale dovere non può sconfinare nell'illecito" (così Consiglio Nazionale Forense n. 291/2016).

Deve, quindi, confermarsi la piena responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] per i capi di incolpazione elevati nei suoi confronti.

Il comportamento posto in essere dall'avv. [RICORRENTE] così come comprovato dalle risultanze istruttorie sopra descritte non è, come tale, specificamente tipizzato in alcuna norma del vigente Codice Deontologico.

Al proposito si ricorda, tuttavia, che *"nella norma deontologica, la tipizzazione della condotta deve essere perseguita "per quanto possibile" (art. 3 l.n.247/2012), sicchè l'illecito è tipico o tipizzato "di regola", ma può essere ricostruito anche sulla base della norma di chiusura che è contenuta nella legge forense medesima (articolo3, comma 3)."* (così CNF n. 150/2015).

Il comportamento dell'avv. [RICORRENTE] può, quindi, essere considerato in violazione dei generali doveri di probità, dignità, decoro, lealtà ed indipendenza (art. 5, 6 e 10 C.D. previgente ed art. 9 C.D. vigente) e sanzionato con applicazione analogica dell'art. 50 ("Dovere di verità") del nuovo C.D. che questo Collegio ritiene fattispecie più vicina a quella configurata dagli addebiti contestati.

Tale disposizione prevede, quale sanzione edittale, la sospensione da uno a tre anni; quali sanzioni attenuate ed aggravata, rispettivamente, "fino alla sospensione minima di due mesi" e "fino alla radiazione"

Rileva il Collegio che da un lato le risultanze istruttorie hanno evidenziato la volontarietà della condotta e che, dall'altro, vi è l'assenza di precedenti disciplinari.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre in sostituzione di quella, più grave (sospensione per mesi sei), irrogata con la decisione impugnata.

In questi limiti viene, quindi, accolta la domanda subordinata del ricorrente.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione da irrogare all'avv. [RICORRENTE] nella sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi tre.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2016;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 19 dicembre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria